

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

13 Luglio 2020

Alle aziende associate

## **CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID 19: COME CALCOLARE LE SETTIMANE FRUITE**

Gent.mi Associati,

È stata diffusa dall’Inps la nuova circolare (la n. 84 del 10 luglio 2020) che spiega il funzionamento degli ammortizzatori sociali legati al virus Covid 19 (Cigo ed Assegno Ordinario Fis) a valle del “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) e del DL n. 52/2020.

Riepilogando la situazione alla data odierna, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica legata al virus Covid 19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (Fis) con causale “Covid 19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, ma per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.

Il DL n. 52/2020 ha infine previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane, per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse.

L’Istituto, con proprio messaggio n. 2101/2020, ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro, nell’effettuazione delle domande, di allegare alle stesse un file excel compilato con l’indicazione dei giorni/settimane fruiti (il file deve essere convertiti ed inviato all’Inps in formato pdf). Questo file costituisce parte integrante della domanda e costituisce, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000, autocertificazione da parte dell’azienda.

Dal numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare. L’Inps offre due utili esempi per il calcolo dei residui:

**Caso 1: periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020**

Settimane richieste ed autorizzate 9. Al termine del periodo autorizzato, l'azienda ha fruito di 30 giornate di integrazione salariale (giorni in cui si è fruito di Cigo/Assegno Ordinario indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruita per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Nel caso dell'esempio:  $30/5=6$  settimane. Residuano 3 settimane (9 settimane-6 settimane) che l'azienda potrà richiedere.

**Caso 2: periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020**

Settimane richieste ed autorizzate: 9. Al termine del periodo autorizzato, l'azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale:  $19/5=3,8$  settimane. Residuano pertanto 5,2 settimane (9 settimane-3,8 settimane). In tal caso l'azienda potrà richiedere 5 settimane e 1 giorno. Per esempio, il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020.

Con questi esempi l'Inps chiarisce in modo inequivoco che la fruizione dei residui può riferirsi anche alle singole giornate non utilizzate, che per Cigo e Fis non andranno perse ma accomunate alle successive settimane presentate con la nuova istanza.

**Allegato: circolare Inps n. 84/2020**

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: [f.vecchi@confapiemilia.it](mailto:f.vecchi@confapiemilia.it)) è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

